



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAMBERTI | CESARE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TRERE' | GIOVANNI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PILATO | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°
1152

PRONUNCIATA IL:
24 MAR. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
28 APR. 2016

Il Segretario
Paolo Pimpinelli
dott. Paolo PIMPINELLI

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4039/2012
depositato il 19/12/2012

- avverso la sentenza n. 119/2012 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
PIACENZA
contro:

difeso da:
DALL'OCA DR. LUIGI
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

e da
TOSONI RAG. GIAN PAOLO
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

contro:
GALLERIA FERRI, 6 46100 MANTOVA

difeso da:
DALL'OCA DR. LUIGI
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

e da
TOSONI RAG. GIAN PAOLO
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4039/2012

UDIENZA DEL

24/03/2016 ore 10:00

[REDACTED]
GALLERIA FERRI, 6 46100 MANTOVA

difeso da:

DALL'OCA DR.LUIGI
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

e da

TOSONI RAG. GIAN PAOLO
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

contro:

[REDACTED]
GALLERIA FERRI, 6 46100 MANTOVA

difeso da:

DALL'OCA DR.LUIGI
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

e da

TOSONI RAG. GIAN PAOLO
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

contro:

[REDACTED]
GALLERIA FERRI, 6 46100 MANTOVA

difeso da:

DALL'OCA DR.LUIGI
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

e da

TOSONI RAG. GIAN PAOLO
GALLERIA FERRI N.6 46100 MANTOVA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

Atti impugnati:

AWISO DI LIQUIDAZIONE n° 20091T006487000 REGISTRO 2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 119/02/12, pronunciata il 16.07.2012 e depositata il 20.09.2012, la CTP di Piacenza accoglieva il ricorso presentato dalla società semplice "██████████" avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'acquisto di un fondo rustico, determinava maggiori imposte di registro ed ipotecarie. Le spese venivano compensate tra le parti.

La vicenda può essere riassunta nei seguenti termini:

- in data 16.12.2009, la società semplice ██████████ acquistava un fondo agricolo per il prezzo complessivo di € 2.300.000 di cui € 2.100.000 per la parte agricola e € 200.000 per la parte edificabile;
- la società acquirente, ottenuto il certificato attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, chiedeva ed otteneva i benefici fiscali in materia di imposizione indiretta stabiliti dalla normativa vigente (art. 2 D.Lgs. 99/2004);
- in data 15.04.2010 la società stipulava con il proprio socio ██████████ un contratto di compartecipazione stagionale per la coltivazione del pomodoro da industria a far data dal 15.04.2010 e non oltre il 15.10.2010;
- l'Agenzia delle Entrate di Piacenza, con l'avviso di liquidazione impugnato, revocava quindi le agevolazioni fiscali, sostenendo che sarebbe intervenuta la causa di decadenza di cui all'art. 7 L. 604/54 poiché l'acquirente, prima che fossero trascorsi cinque anni dall'acquisto, aveva cessato di coltivare direttamente il fondo.

Avverso tale avviso di liquidazione presentava ricorso la società semplice ██████████ sostenendo che il contratto di compartecipazione non aveva comportato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare della tassazione agevolata.

La sentenza appellata accoglieva nel merito il ricorso.

Ricorre in Appello l'Agenzia delle Entrate di Piacenza chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sostenendo come nel caso di specie, la stipula del contratto di compartecipazione avrebbe determinato l'insorgere della causa di decadenza dai benefici fiscali, avendo l'acquirente cessato di coltivare il fondo direttamente.

Parte appellata resiste con proprie controdeduzioni chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va respinto e la sentenza di primo grado va conseguentemente confermata.

Si verte in tema di interpretazione dell'art. 7 L. 604/54 che, nell'ambito della normativa la quale stabilisce un trattamento tributario agevolato per gli atti (tra



cui la compravendita di terreni agricoli) posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, stabilisce la decadenza dalle agevolazioni per "l'acquirente il quale, prima che siano decorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo ovvero cessa di coltivarlo direttamente".

Orbene la tesi sostenuta dall'A.F. fa leva sul fatto che, nel caso di specie, in virtù del contratto di compartecipazione di cui sopra, si sarebbe verificata la causa di decadenza di cui all'art. 7 L. 604/54 poiché, entro il quinquennio dalla compravendita, la coltivazione materiale del fondo era stata eseguita non già dalla società acquirente bensì da soggetto terzo, cioè [REDACTED]

In realtà occorre ricordare le coordinate giuridiche del contratto stipulato tra la società semplice [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed il [REDACTED]: la compartecipazione agraria stagionale è il contratto agrario in cui il ruolo dell'imprenditore agricolo viene condiviso tra il proprietario del terreno ed un terzo soggetto. Compartecipante e compartecipato stabiliscono infatti tra loro che il proprietario affidi ad altri la cura di una fase produttiva dietro il corrispettivo di una quota del prodotto ottenuto.

Nel nostro caso la società acquirente del terreno manteneva con il [REDACTED], soggetto a sua volta socio della [REDACTED] una evidente comunanza di rischi, diversamente da quanto sarebbe accaduto laddove fosse stato stipulato un normale contratto di affitto (ove il canone risulta svincolato dall'effettiva raccolta del prodotto).

La società acquirente infatti, dopo aver acquistato nel dicembre 2009 il fondo e senza privarsene in alcun modo, non avendo alternativa alcuna per le scelte colturali, optava, per la sola campagna del 2010, per la coltivazione del pomodoro da industria, affidandone lo svolgimento al [REDACTED] che possedeva i requisiti (anche quale socio delle Organizzazioni di Prodotto): il contratto di compartecipazione stipulato aveva quindi carattere strettamente stagionale, era limitato al solo primo anno di possesso del fondo da parte della società appellata ed aveva la finalità di non lasciare incolti i terreni per il primo anno.

La partecipazione al rischio di impresa era inequivoca essendo stato previsto per la [REDACTED] un riparto pari al 20% del ricavato lordo della commercializzazione del pomodoro, e comunque avendo contribuito la società acquirente del fondo alla produzione, fornendo la disponibilità del terreno ma facendosi carico, ad esempio, dell'aratura. Il compartecipante inoltre era socio della stessa compartecipata tanto da potersi concludere che la finalità di ottimizzazione della coltivazione del fondo fosse stato esaurito nell'ambito della medesima compagine societaria.

Tali considerazioni portano a confermare la decisione di primo grado. L'appello va quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 119/02/12 emessa dalla CTP di Piacenza che ha correttamente applicato il principio di diritto riferibile al caso concreto.


Sussistono motivi adeguati, legati alla complessità della questione, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la CTR respinge l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata.
Spese compensate.

Bologna, 24 marzo 2016

Il Giudice Estensore
Dott. Giovanni Trerè



Il Presidente
dott. Cesare Lamberti

